

MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 17941 di rep.

N. 9769 di racc.

Verbale di Consiglio di Amministrazione di società quotata**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 4 (quattro)

del mese di dicembre

in Milano, in via Agnello n. 18.

Io sottoscritto *Carlo Marchetti*, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta, a mezzo di *Alessandro Nasi*, Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata denominata:

"GVS S.p.A."

con sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma 50, capitale sociale Euro 1.750.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 03636630372, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 305386 (di seguito "**GVS S.p.A.**", "**GVS**" o la "**Società**"),

procedo alla redazione e sottoscrizione in forma pubblica, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione che, in relazione al punto 1 dell'ordine del giorno, si considererà tenuta presso il mio studio notarile in Milano, via Agnello n. 8, in data

2 (due) dicembre 2024 (duemilaventiquattro)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Do atto che il resoconto dello svolgimento del punto 1 dell'ordine del giorno della predetta riunione, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18, è quello di seguito riportato, essendo la trattazione dei restanti punti dell'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

Presiede la riunione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. *Alessandro Nasi*, il quale alle ore 18,30, passa a trattare il punto 1 dell'ordine del giorno e chiama me notaio a redigere il relativo verbale.

Il Presidente richiama le constatazioni e dichiarazioni rese in apertura dei lavori di seguito riportate:

- la riunione è stata convocata, nei modi e termini di statuto, con il seguente

ordine del giorno

1. *Esercizio della delega ex art. 2443 Codice Civile per l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
(omissis);

- la riunione è stata convocata, ai sensi di statuto, in videoconferenza, ad eccezione del punto n. 1 all'ordine del giorno per cui la riunione si considererà tenuta in Milano, via Agnello n. 18, presso lo studio notarile Marchetti in cui

si trova il notaio, con avviso di convocazione del 27 novembre 2024, inviato con mezzi idonei ai sensi di statuto;

- partecipano, tutti collegati in audio o video conferenza ai sensi di legge e di statuto,

per il Consiglio di Amministrazione

- Alessandro Nasi, Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Massimo Scagliarini, Amministratore Delegato

- Pietro Cordova, consigliere

- Marco Pacini, consigliere

- Marco Scagliarini, consigliere

- Simona Scarpaleggia, consigliera

- Michela Schizzi, consigliera

- Grazia Valentini, consigliera

Per il Collegio Sindacale,

Maria Federica Izzo, Presidente del Collegio Sindacale

Francesca Sandrolini, Sindaco effettivo

Giuseppe Farchione, Sindaco effettivo;

- partecipano altresì alla riunione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Rozemaria Bala, e l'Investor Relations and M&A Director, Guido Bacchelli;

- partecipano altresì alla riunione, gli Avvocati Ugo Orsini e Marta Fusco dello Studio Legale Associato in association with Linklaters LLP;

- ha giustificato la propria assenza la consigliera Anna Tanganelli;

- gli amministratori e i sindaci intervenuti per video e/o audioconferenza possono partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti in via simultanea, così come è consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente pertanto dichiara validamente costituita la riunione ed idonea a deliberare sull'argomento di cui al punto 1 all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che l'art. 5, comma 5, dello statuto sociale (lo "**Statuto**") di GVS prevede che "è attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 13 marzo 2025, con esclusione del diritto di opzione: [...] per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale." (la "**Delega**"). Inoltre, l'art. 5, comma 6, dello Statuto prevede che

"[...] al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge."

Il Presidente fa dunque presente che il Consiglio è oggi chiamato a esercitare integralmente la Delega deliberando di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero), inclusivo di sovrapprezzo (l'**"Aumento di Capitale Riservato"**), da riservare in sottoscrizione a GVS Group S.r.l. (**"GVS Group"**), mediante emissione di massime numero 17.500.000 azioni prive di valore nominale, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il Prezzo di Emissione (come di seguito definito), da sottoscrivere entro il 23 dicembre 2024, restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute.

Il prezzo di emissione (il **"Prezzo di Emissione"**) è determinato come la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'intervallo di tempo che include le rilevazioni nei 10 giorni di negoziazione precedenti (2 dicembre incluso) e nei 10 giorni di negoziazione successivi alla comunicazione al mercato dell'acquisizione da parte di GVS di taluni asset relativi alle attività di medicina trasfusionale di Haemonetics Corp. (di seguito l'**"Acquisizione"**) - prevista prima dell'apertura dei mercati del giorno 3 dicembre 2024 - e quindi dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, estremi inclusi.

Presenta, a tal fine, i contenuti della bozza di relazione che, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e dell'art. 72 (e relativo allegato 3) del Regolamento Emittenti (delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni), richiama e illustra le motivazioni e la destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato, i criteri per la definizione del prezzo di emissione delle azioni di GVS rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato (la **"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione"**). Detta relazione è allegata al presente verbale sotto **"A"**.

Rammenta, inoltre, che, ai fini dell'operazione è stato predisposto un documento informativo (il **"Documento Informativo"**) redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adot-

tato dalla Consob con Delibera n. 17721 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, una bozza del quale è stata distribuita prima dell'odierna riunione e depositata agli atti della Società.

Il Presidente rammenta altresì che il Consiglio di Amministrazione ha conferito incarico alla società incaricata della revisione legale dei conti di GVS, PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC"), di emettere, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e dell'art. 158 TUF, il parere sulla congruità del prezzo di emissione (ovvero dei criteri da adottare al fine di determinare il prezzo di emissione) delle azioni GVS rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato; pertanto, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, una volta approvata, dovrà essere trasmessa alla società di revisione PWC (cui peraltro è già stata anticipata in bozza) affinché la stessa, a mente del richiamato art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e dell'art. 158 TUF, rilasci la relazione che attesti la congruità dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

Dunque, il Presidente invita i consiglieri presenti a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 del Codice Civile di cui sono portatori, per conto proprio o di terzi, nella prospettata operazione e in relazione a quanto sin qui esposto e, in risposta all'invito del Presidente il Consigliere Massimo Scagliarini, in ragione della titolarità della partecipazione e della carica in GVS Group, e il Consigliere, Marco Scagliarini, in ragione della titolarità della partecipazione in GVS Group, dichiarano di essere portatori di interesse e quindi di volersi astenere dal voto.

In aggiunta, la consigliera Grazia Valentini ricorda che è legata da vincolo di parentela in quanto familiare dell'Amministratore Delegato Massimo Scagliarini e del Consigliere Marco Scagliarini.

E quindi, il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto del parere positivo del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate, in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- per appello nominale,

delibera

con l'astensione dell'Amministratore Delegato Massimo Scagliarini e del Consigliere Marco Scagliarini e voto favorevole di tutti gli altri consiglieri

1.) di approvare la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione come sopra allegata al presente verbale sotto "A", che richiama e illustra, in particolare e tra l'altro, e i criteri per la definizione del prezzo di emissione delle azioni GVS rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato;

2.) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Marco Pacini, in via disgiunta tra loro, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alla delibera che precede, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito dell'operazione, ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo, la trasmissione della relazione a PWC affinché rilasci la propria relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e dell'art. 158 TUF;

3.) di approvare, sul presupposto dell'approvazione dell'Aumento di Capitale Riservato, la bozza di documento informativo redatta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con Delibera n. 17721 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, distribuita prima dell'odierna riunione e depositata agli atti della Società, conferendo all'uopo al Presidente del Consiglio di Amministrazione i necessari e opportuni poteri per la finalizzazione e conseguente pubblicazione del Documento Informativo nonché gli ulteriori e connessi adempimenti.

Il Presidente, proseguendo, dà dunque atto che la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione è stata seduta stante trasmessa a PWC e che questa ha a sua volta trasmesso la relazione di congruità del prezzo di emissione delle azioni di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., qui allegata sotto "B". Si sottolinea che tale parere - che sarà messo a disposizione del pubblico nei modi di legge - ha più precisamente a oggetto i criteri di determinazione del prezzo di emissione meglio *infra* descritti.

Il Presidente fa dunque presente come si possa ora procedere a deliberare l'operazione di aumento di capitale in esecuzione della Delega di cui all'articolo 5, comma 5, dello Statuto. Illustra dunque la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo complessivo di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero), inclusivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del c.c. da riservare in sottoscrizione a GVS Group, mediante emissione di massime numero 17.500.000 azioni prive di valore nominale, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il prezzo di emissione determinato come la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'intervallo di tempo che include le rilevazioni nei 10 giorni di negoziazione precedenti (2 dicembre incluso) e nei 10 giorni di negoziazione successivi alla comunicazione al mercato dell'Acquisizione - prevista prima dell'apertura dei mercati del giorno 3 dicembre 2024 - e quindi dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, estremi inclusi, da sottoscrivere entro il 23

dicembre 2024, restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute.

E quindi, al termine della illustrazione, nessuno chiedendo la parola, il Consiglio di Amministrazione,

- vista e approvata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo;

- preso atto dell'attestazione resa dal Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato;

- visto il parere positivo del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate, in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;

- vista la relazione rilasciata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/98;

delibera

con l'astensione dell'Amministratore Delegato Massimo Scagliarini e del Consigliere Marco Scagliarini e voto favorevole di tutti gli altri consiglieri

1.) di approvare, nel suo complesso, secondo le condizioni e modalità descritte nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'operazione;

2) di dare esecuzione alla delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dello statuto sociale di GVS S.p.A. e, per l'effetto di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 75.000.000 (settantacinquemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 17.500.000 (diciassettemilionicinquecentomila) azioni prive di valore nominale e godimento regolare, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 (settantacinquemilioni) ed il prezzo di emissione delle azioni, da eseguire entro il 23 (ventitré) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, da riservare in sottoscrizione a GVS Group S.r.l.;

3) di stabilire che il prezzo di emissione sia pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni GVS S.p.A. dal 19 (diciannove) novembre 2024 (duemilaventiquattro) al 16 (sedici) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), estremi inclu-

si, da imputare quanto ad Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per azione a capitale e quanto alla residua parte a sovrapprezzo;

4) di stabilire che la delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti;

5) di inserire nell'art. 5 (cinque) del vigente statuto sociale la clausola transitoria secondo il testo trascritto nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., come sopra allegata;

6) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Marco Pacini, anche in via disgiunta tra di loro, ed anche per mezzo di speciali procuratori a tale scopo nominati nei limiti di legge ogni più ampio potere e facoltà, senza esclusione alcuna per provvedere a quanto necessario per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte e stabilire in genere termini, condizioni e modalità dell'operazione, ivi compresi i poteri:

a) di determinare il prezzo di emissione delle azioni e, di conseguenza, il numero definitivo di azioni da emettere e la modifica del capitale sociale;

b) di ricevere le dichiarazioni di sottoscrizione delle azioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale, richieste al fine dare efficacia alle deliberazioni e per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge;

c) porre in essere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso il potere di sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria, e anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale e di compiere ogni attività necessaria e/o opportuna per la sottoscrizione del deliberato aumento di capitale e per l'emissione delle azioni;

d) per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta richieste in dipendenza delle deliberazioni assunte e dell'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, nonché potere di fare luogo al deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile del testo di statuto sociale aggiornato nell'entità del capitale sociale e del numero delle azioni e dell'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa e nel rispetto della sua sostanza tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie o an-

che solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, ovvero fossero imposte o suggerite dal definitivo quadro normativo, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rata e valido;

e) definire e sottoscrivere ogni atto necessario al fine di dare corso all'aumento di capitale, compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni ai sensi della normative vigente ai fini dell'emissione delle azioni ordinarie, e del conseguente aumento di capitale, ivi inclusi la predisposizione, sottoscrizione e presentazione di ogni dichiarazione, atto, comunicato al mercato o documento richiesto dalle competenti Autorità, nonché la gestione dei rapporti con gli organi e le Autorità competenti e la richiesta e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie per il buon esito dell'operazione;

f) rendere esecutive, a norma di legge, le adottate deliberazioni, determinandone i tempi di attuazione, stabilire la data di emissione delle azioni, fissare, integrare e meglio precisare termini e modalità dell'emissione delle azioni, compresa la facoltà di determinare le modalità di sottoscrizione, ove non già stabilite dalla presente deliberazione o da delibere integrative;

g) predisporre, presentare, ricevere e sottoscrivere ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione deliberata, e sottoscrivere ogni atto, contratto, comunicazione o altro documento necessario e/o opportuno per il perfezionamento dell'operazione.

Alle ore 19,55 il Presidente passa a trattare ulteriori punti dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione.


Si allega sotto "C" il testo di statuto sociale che recepisce la modifica sopra deliberate.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 11,00.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quindici e della sedicesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

All. "A" al n. 17941 / 9469 di rep.



GVS S.p.A.

Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50 - capitale sociale euro 1.750.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208 - REA n° BO-305386

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A, Schemi 2 e 3, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, (il "Regolamento Emittenti"), sull'esercizio della delega ex art. 2443 c.c. per l'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.

Premessa

Ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo, c.c. *"Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito Internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali"*.

L'art. 5, comma 5, dello statuto sociale (lo "**Statuto**") di GVS S.p.A. ("**GVS**" o la "**Società**") prevede che *"è attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 13 marzo 2025, con esclusione del diritto di opzione: [...] per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale."* (la "**Delega**"). Inoltre, l'art. 5, comma 6, dello Statuto prevede che *"[...] al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge."*

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende esercitare integralmente la Delega deliberando di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 75.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo) ("**Aumento di Capitale**"), da riservare in sottoscrizione a GVS Group S.r.l. ("**GVS Group**" o il "**Socio**"), mediante emissione di massime numero 17.500.000 azioni prive di valore nominale, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il prezzo di emissione determinato come la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'intervallo di tempo che include le rilevazioni nei 10 giorni di negoziazione precedenti (2 dicembre incluso) e nei 10 giorni di negoziazione successivi alla comunicazione al mercato dell'Acquisizione (come di seguito definita) – prevista prima dell'apertura dei mercati del giorno 3 dicembre 2024 – e quindi dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, estremi inclusi (il "**Prezzo di Emissione**"), da sottoscrivere entro il 23 dicembre 2024, restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute.

Le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di GVS e avranno godimento regolare; esse dovranno essere integralmente liberate al momento della loro sottoscrizione al prezzo per azione determinato secondo i criteri specificati nel successivo Paragrafo 4.

Alla data della presente relazione (la "**Relazione**") il capitale sociale di GVS è pari a Euro 1.750.000 suddiviso in complessive n. 175.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni di GVS sono quotate su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Assumendo l'integrale emissione delle azioni a servizio dell'Aumento di Capitale, le stesse, sommate a quelle già in circolazione, determinerebbero un incremento del 10% delle azioni emesse dalla Società. Peraltro, in considerazione dell'attuale prezzo di negoziazione delle azioni e delle modalità di determinazione del Prezzo di Emissione, ci si attende che l'Aumento di Capitale comporti l'emissione di un numero inferiore di azioni e che il relativo incremento sia compreso tra l'8% ed il 9% delle azioni emesse dalla Società.

Le azioni di nuova emissione sono riservate in sottoscrizione esclusivamente a GVS Group e saranno integralmente liberate al momento della loro sottoscrizione mediante compensazione dell'importo di sottoscrizione con il credito derivante dal rimborso anticipato del Finanziamento Soci (come di seguito definito).

Si ricorda inoltre che la azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno ammesse automaticamente alla negoziazione su Euronext Milan, al pari delle altre azioni ordinarie di GVS, senza necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 4, lett. b) e comma 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato (il "**Regolamento Prospetti**").

Pertanto, la presente Relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società al fine di illustrare:

- (i) le motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione intende procedere con l'esercizio della Delega e, per l'effetto, deliberare l'Aumento di Capitale;
- (ii) le modalità di determinazione: (a) del Prezzo di Emissione; e, (b) di conseguenza, del numero effettivo di azioni oggetto dell'Aumento di Capitale; nonché
- (iii) le ulteriori informazioni richieste dall'art. 72 e dall'Allegato 3A, Schemi 2 e 3, del Regolamento Emittenti.

1. **MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

La prospettata operazione si inserisce nel contesto dell'acquisizione da parte di GVS di taluni asset relativi alle attività di medicina trasfusionale di Haemonetics Corp., più nello specifico, dell'intero portafoglio di soluzioni proprietarie di raccolta, lavorazione e filtrazione del sangue intero di Haemonetics, insieme all'impianto produttivo di Covina, in California, e a parte delle attività produttive di Haemonetics a Tijuana, in Messico, dove queste soluzioni vengono attualmente prodotte (l'"**Acquisizione**"), oggetto di separata comunicazione al mercato.

In particolare, la prospettata operazione è finalizzata a finanziare tale Acquisizione tramite mezzi propri di GVS - ivi incluso mediante l'impiego delle somme erogate ai sensi del finanziamento soci fruttifero (il "**Finanziamento Soci**") sottoscritto in data 8 marzo 2023 tra la Società e GVS Group - attualmente depositate sui conti bancari dedicati della Società.

In particolare, il Finanziamento Soci era stato concesso, previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate, in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il "**Comitato Parti Correlate**"), dal socio GVS Group al fine di consentire a GVS il rispetto del *covenant* del *leverage ratio* nel breve termine nell'ambito di una più ampia ridefinizione delle relative soglie (a seguito dell'accordo raggiunto con le banche finanziatrici nel dicembre 2022 volto ad escludere dal computo dell'indebitamento netto totale consolidato i finanziamenti soci subordinati e non garantiti, quali il Finanziamento Soci). Coerentemente alle suddette finalità, ai sensi del Finanziamento Soci, GVS si era

impegnata a non movimentare l'ammontare finanziato da GVS Group nella misura in cui disponesse di ulteriore liquidità (in cassa o depositata su diverso conto bancario).

L'impiego della cassa derivante dal Finanziamento Soci per finanziare il pagamento del corrispettivo dell'Acquisizione determinerà una diminuzione del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. Al fine di bilanciare tali effetti, la Società ha già avviato le interlocuzioni con alcune delle banche finanziatrici al fine di rimodulare il profilo dell'indebitamento.

In tale contesto, nell'ambito delle discussioni relative alla eventuale estensione della scadenza del Finanziamento Soci, il socio GVS Group ha manifestato la disponibilità a pervenire alla chiusura anticipata del Finanziamento Soci attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale, così come consentito dagli accordi relativi al Finanziamento Soci, rendendo "definitive" le somme originariamente erogate alla Società e rafforzandone conseguentemente il patrimonio netto.

Pertanto, ad esito delle discussioni intercorse e subordinatamente all'adozione della delibera di Aumento di Capitale di cui alla presente Relazione, il Socio ha manifestato il proprio impegno irrevocabile alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale (**"Impegno del Socio"**). Con specifico riferimento al Prezzo di Emissione, in considerazione del contestuale annuncio dell'Acquisizione lo stesso sarà determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni GVS registrati su Euronext Milan nel periodo 19 novembre 2024 - 16 dicembre 2024, estremi inclusi.

La proposta di escludere il diritto di opzione nell'ambito dell'Aumento di Capitale risponde, quindi, alla volontà di avvalersi dell'Impegno del Socio ai fine di:

- recepire una istanza più volte manifestata dagli investitori circa la semplificazione della struttura finanziaria di GVS, attraverso l'eliminazione del Finanziamento Soci;
- acquisire a titolo definitivo le somme originariamente erogate con il Finanziamento Soci pervenendo in maniera rapida (rispetto ad una operazione di mercato) al rafforzamento della struttura patrimoniale; e
- agevolare le discussioni con gli istituti finanziari in merito alla possibile rimodulazione di parte dell'indebitamento esistente.

Si ricorda che GVS Group è parte correlata in quanto GVS Group controlla GVS, essendo titolare di diritti di voto complessivamente pari al 73,68% dei diritti esercitabili nell'assemblea ordinaria di GVS. Inoltre, si ricorda che: (i) l'Amministratore Delegato di GVS, Massimo Scagliarini: (a) controlla indirettamente GVS Group essendo titolare indirettamente di una partecipazione pari a circa il 50,52% del relativo capitale sociale; e (b) ricopre la carica di amministratore unico di GVS Group; e (ii) il Consigliere di GVS, Marco Scagliarini detiene una partecipazione indiretta in GVS Group pari a circa il 49,48% del relativo capitale sociale.

In considerazione di quanto sopra, l'Aumento di Capitale nel suo complesso è stato valutato dal Comitato Parti Correlate, che ha espresso il proprio parere favorevole in data 2 dicembre 2024. Il relativo Documento Informativo sarà pubblicato nei termini di legge.

Assumendo l'emissione del numero massimo di azioni previste al servizio dell'Aumento di Capitale, a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale stesso, l'Amministratore Delegato Massimo Scagliarini, quale soggetto controllante GVS Group, deterrà indirettamente il 63,6% del capitale sociale di GVS (nonché il 75,2% dei diritti di voto). Contestualmente, la partecipazione comunicata direttamente e indirettamente dall'azionista Ruth Wertheimer, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, si ridurrà al 2,8% del capitale

(corrispondente al 3,5% dei diritti di voto) a seguito dell'Aumento di Capitale, sempre sulla base del numero massimo di azioni al servizio dello stesso.

Si evidenzia che, ad esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, tali partecipazioni potrebbero risultare differenti tenuto conto del minor numero di azioni che potrebbero essere emesse in esecuzione dello stesso. Sulla base di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e il criterio di determinazione del Prezzo di Emissione siano coerenti con la Delega.

2. CONSORZI DI COLLOCAMENTO, MODALITA' E TERMINI DEL LORO INTERVENTO

Non è previsto un collocamento effettuato attraverso consorzi, in considerazione del fatto che tutte le azioni GVS rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno riservate in sottoscrizione a GVS Group.

3. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

Non sono previste altre forme di collocamento delle azioni rivenienti della prospettata operazione di Aumento di Capitale.

4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI E CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIRCA LA CORRISPONDENZA DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI AL VALORE DI MERCATO DELLE AZIONI ORDINARIE GVS

L'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. prevede che nelle società quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto possa escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni *"corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legato o da una società di revisione legate"*. Al riguardo, tale disposizione normativa non fornisce ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche tra loro differenti, da stabilirsi in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

Per quanto concerne la fissazione del Prezzo di Emissione delle nuove azioni rivenienti della prospettata operazione di Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con l'Impegno del Socio, ha individuato il criterio nella media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni GVS registrati su Euronext Milan nel periodo 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, estremi inclusi. Il Prezzo di Emissione definitivo sarà quindi determinato solo a valle del periodo indicato e nell'imminenza dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale. Tale criterio è stato adottato anche tenuto conto della esigenza di riflettere, nel calcolare il Prezzo di Emissione, gli effetti dell'annuncio dell'Acquisizione. L'individuazione di un criterio di determinazione del Prezzo di Emissione (invece dell'indicazione di un prezzo puntuale in sede di adozione della presente delibera) ancorato ai prezzi di borsa consente, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, di cogliere appieno un concetto di "valore di mercato" rispetto al titolo GVS e risulta coerente con la prassi di mercato e gli orientamenti della dottrina. Si segnala che il criterio proposto per la determinazione del Prezzo di Emissione non prevede uno sconto di emissione rispetto al valore di mercato, il che costituisce ulteriore garanzia per i diritti dei soci terzi non destinatari dell'aumento di capitale, né tantomeno un premio.

Il criterio di determinazione del Prezzo di Emissione, come tale, è pienamente conforme alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione rispetto al dettato dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c..



In primo luogo, anche in considerazione delle caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto una metodologia valutativa ancorata ai corsi borsistici come maggiormente rappresentativa del valore di mercato delle azioni in quanto - assumendo l'efficienza del mercato - il valore di quotazione delle azioni esprime l'aspettativa di valore e di prospettive della Società, senza rendersi necessario, considerate le risultanze delle valutazioni, utilizzare un metodo di controllo rispetto a quello delle quotazioni di borsa.

Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un'analisi dell'andamento del titolo in diversi intervalli temporali (a 1 mese, 3 mesi e 6 mesi dalla data della presente Relazione).

La tabella che segue mostra una sintesi delle elaborazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione, sia utilizzando una media ponderata che una media aritmetica.

Dati alla chiusura di mercato del 29 novembre 2024 – Prezzo per azione GVS (€)

Orizzonte temporale	Media aritmetica prezzi di chiusura	Media prezzi di chiusura ponderata per volume
1 mese	5,58	5,56
3 mesi	6,18	6,09
6 mesi	6,41	6,40

Il prezzo di chiusura del titolo GVS alla data del 29 novembre 2024 è pari a € 5,13 per azione.

Per quanto riguarda il criterio, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che la scelta della media aritmetica o ponderata non pregiudichi l'accuratezza e la consistenza del dato.

Come emerge dalla tabella sopra riportata, le medie aritmetiche e ponderate per i volumi osservate nei diversi periodi considerati presentano un risultato non allineato al prezzo corrente del titolo GVS in Borsa, dovuto ad un *trend* ribassista del titolo a partire dal mese di ottobre e che non si è arrestato anche a seguito della presentazione dei risultati al 30 settembre 2024. Tale andamento ribassista comporta anche un disallineamento tra i prezzi medi del titolo GVS osservati sui vari orizzonti temporali considerati.

Nell'individuare il "valore di mercato", il Consiglio di Amministrazione non può non tener conto dell'andamento del titolo nel periodo più recente e dell'effetto che l'annuncio dell'Acquisizione potrebbe avere sul prezzo delle azioni. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto appropriato considerare anche un periodo successivo all'annuncio dell'Acquisizione ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione.

Nello specifico, il prezzo medio calcolato su un orizzonte temporale di durata sostanzialmente pari a un mese (10 + 10 giorni di negoziazione), consente di tenere conto in misura equa del prezzo di mercato rilevato sia prima, sia dopo, l'annuncio dell'Acquisizione, senza dover attendere un periodo prolungato per la determinazione del Prezzo di Emissione, che incrementerebbe l'incertezza e potenziali atteggiamenti speculativi ed opportunistici sul mercato dopo l'annuncio, contemplando comunque un periodo ritenuto adeguato (10 giorni di negoziazione) affinché il relativo prezzo di mercato possa assestarsi successivamente all'annuncio dell'Acquisizione. Tale approccio, centrato sul valore di mercato, consente di superare gli evidenti limiti dell'osservazione dei prezzi medi su periodi storici, in un momento di relativa discontinuità, ed, al contempo, di tenere in considerazione non solo dell'attuale contesto ma anche e soprattutto degli effetti dell'annuncio dell'Acquisizione.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene appropriato che il Prezzo di Emissione venga determinato come la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'intervallo temporale che include le rilevazioni nei 10 giorni di negoziazione precedenti (2 dicembre incluso) e nei 10 giorni di negoziazione successivi all'annuncio dell'Acquisizione – prevista prima dell'apertura dei mercati del giorno 3 dicembre 2024 – ovvero nel periodo compreso tra il 19 novembre 2024 e il 16 dicembre 2024, estremi inclusi.

Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi che il criterio di determinazione del Prezzo di Emissione nell'ambito dell'Aumento di Capitale sia appropriato e adeguato a garantire la corrispondenza dello stesso al "valore di mercato" del titolo anche tenuto conto delle caratteristiche "price sensitive" delle informazioni relative all'Acquisizione.

Per quanto concerne le eventuali difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del prezzo unitario di emissione delle nuove azioni, si segnala che pur essendo il metodo delle quotazioni di borsa il più idoneo a identificare il valore di mercato delle azioni di GVS, l'applicazione di tale metodo potrebbe individuare valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione, come si evince dalla tabella sulla media dei prezzi che precede.

Come prescritto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c. e dall'art. 158 TUF, il criterio di determinazione del Prezzo di Emissione è oggetto di apposita relazione resa dalla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A., che sarà messa a disposizione del pubblico in conformità alla normativa vigente.

5. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITA' A SOTTOSCRIVERE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE GVS

La sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dell'Aumento di Capitale è riservata in via esclusiva a GVS Group in virtù dell'Impegno del Socio. Non sono pervenute alla Società, pertanto, manifestazioni di disponibilità da parte degli altri azionisti a sottoscrivere le azioni da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

6. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE

In virtù di quanto previsto Impegno del Socio, si prevede che la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale possa avvenire nell'immediatezza della determinazione del Prezzo di Emissione e comunque entro la fine del mese di dicembre 2024.

7. NUMERO, CATEGORIA, DATA DI GODIMENTO E PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Nel contesto dell'Aumento di Capitale saranno emesse massime n. 17.500.000 azioni prive di valore nominale, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il Prezzo di Emissione come determinato sulla base del criterio individuato al Paragrafo 4 che precede. Il Prezzo di Emissione sarà determinato solo a valle della chiusura del mercato del 16 dicembre 2024, restando inteso che in ogni caso dal Prezzo di Emissione un importo pari ad Euro 0,01 per azione sarà allocato a capitale e la residua parte a sovrapprezzo, nel rispetto dell'attuale parità contabile.

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione. Inoltre, le stesse saranno quotate su Euronext Milan, al pari delle azioni ordinarie GVS già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione, e gestione accentrata presso Euronext Securities Milan, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

8. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI, FINANZIARI E DILUTIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

L'Aumento di Capitale è finalizzato ad emettere le nuove azioni di GVS riservate alla sottoscrizione da parte di GVS Group, in virtù dell'Impegno del Socio, e si prevede che determinerà, pertanto, i seguenti effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale di GVS.

Gli effetti patrimoniali e finanziari consistono in un aumento del patrimonio netto del Gruppo GVS ed una corrispondente riduzione dell'indebitamento finanziario netto di Euro 75 milioni.

Sotto il profilo economico, l'Aumento di Capitale genererà un beneficio in quanto a far data dall'Aumento di Capitale, attraverso le somme derivanti dal rimborso anticipato del Finanziamento Soci, il Gruppo GVS non riconoscerà più alcun interesse passivo al socio. Al 30 settembre 2024, il tasso di interesse applicato al Finanziamento Soci di Euro 75 milioni è pari al 2,822% su base annua, in accordo con il relativo contratto di finanziamento sottoscritto.

Ad esito dell'Aumento di Capitale, GVS emetterà azioni ordinarie che saranno sottoscritte integralmente da parte di GVS Group. Assumendo che l'Aumento di Capitale comporti l'emissione del numero massimo di azioni previste gli attuali azionisti della Società subiranno un effetto diluitivo, in termini di quote di partecipazione al capitale sociale della Società, pari al 9,1%. Peraltro, in considerazione dell'attuale prezzo di negoziazione delle azioni e delle modalità di determinazione del Prezzo di Emissione, ci si attende che l'Aumento di Capitale comporti l'emissione di un numero inferiore di azioni, come specificato in Premessa.

9. MODIFICHE STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO

Per effetto dell'esercizio della Delega ad aumentare il capitale sociale di cui alla presente Relazione, si rende opportuno modificare l'articolo 5 dello Statuto, introducendo due nuovi commi che rappresentino l'avvenuta assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Di seguito si riporta una tabella che illustra le variazioni che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare al testo del vigente articolo 5 dello Statuto, al fine di dare evidenza delle modifiche correlate all'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale di cui alla presente Relazione.

ART. 5 - Capitale sociale	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>5.1 Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>5.2 Le azioni conferiscono agli aventi diritto tutti i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi riconosciuti nello statuto e dalla legge, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.</p>	<p><i>INVARIATO</i></p>

5.3 La Società può emettere azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e dell'articolo 2349 Cod. Civ. e nel rispetto delle altre applicabili disposizioni di legge.

5.4 L'assemblea straordinaria del 3 maggio 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà fino al 3 maggio 2028 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares GVS 2023 - 2025", per massimi Euro 23.000,00 con emissione di massime 2.300.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni GVS alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.

5.5 È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 13 marzo 2025, con esclusione del diritto di opzione:

– per un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;

– per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.



Handwritten signature in black ink, appearing as a stylized, wavy line.

5.6 Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 5, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 dicembre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 75.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 17.500.000 azioni prive di valore nominale, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il prezzo di emissione delle azioni determinato come la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni GVS S.p.A. dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, estremi inclusi, da eseguire entro il 23 dicembre 2024, restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute e fermo restando che Euro 0,01 del prezzo di emissione saranno allocati a capitale ed il residuo a sovrapprezzo.

Laddove l'aumento di capitale non venisse sottoscritto entro il termine indicato, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per l'intero, mentre nel caso in cui l'aumento di capitale venisse sottoscritto in tutto o in parte, la suddetta delega resterà disponibile per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica statutaria proposta non sia riconducibile ad alcuna delle fattispecie in relazione alle quali è riconosciuto agli azionisti, ai sensi della normativa vigente, il diritto di recesso.

10. DELIBERAZIONE PROPOSTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,


alla luce di quanto sopra illustrate, si sottopone la seguente proposta di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di GVS S.p.A.

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.;*
- *preso atto dell'attestazione resa dal Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila virgola zero zero) è interamente sottoscritto e versato;*
- *visto il parere positivo del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate, in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;*
- *vista la relazione rilasciata dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile e dell'art. 158 del D.Lgs. 58/98*

DELIBERA

1. *di approvare, nel suo complesso, secondo le condizioni e modalità descritte nella Relazione Illustrativa, l'operazione;*
2. *di dare esecuzione alla delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dello statuto sociale di GVS S.p.A. e, per l'effetto di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 75.000.000 (settantacinquemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 17.500.000 azioni prive di valore nominale e godimento regolare, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il prezzo di emissione delle azioni, da eseguire entro il 23 dicembre 2024, restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, da riservare in sottoscrizione a GVS Group S.r.l.;*
3. *di stabilire che il prezzo di emissione sia pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni GVS S.p.A. dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, estremi inclusi, da imputare quanto ad Euro 0,01 per azione a capitale e quanto alla residua parte a sovrapprezzo;*
4. *di stabilire che la delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti;*
5. *di inserire nell'art. 5 del vigente statuto sociale la clausola transitoria secondo il testo trascritto nella Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., come sopra allegata;*
6. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Marco Pacini, anche in via disgiunta tra di loro, ed anche per mezzo di speciali procuratori a tale scopo nominati nei limiti di*




legge ogni più ampio potere e facoltà, senza esclusione alcuna per provvedere a quanto necessario per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte e stabilire in genere termini, condizioni e modalità dell'operazione, ivi compresi i poteri:

- a. di determinare il prezzo di emissione delle azioni e, di conseguenza, il numero definitivo di azioni da emettere e la modifica del capitale sociale;*
- b. di ricevere le dichiarazioni di sottoscrizione delle azioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale, richieste al fine dare efficacia alle deliberazioni e per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge;*
- c. porre in essere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso il potere di sottoscrivere e presentare tutta la documentazione necessaria, e anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente all'aumento di capitale e di compiere ogni attività necessaria e/o opportuna per la sottoscrizione del deliberato aumento di capitale e per l'emissione delle azioni;*
- d. per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta richieste in dipendenza delle deliberazioni assunte e dell'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, nonché potere di fare luogo al deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile del testo di statuto sociale aggiornato nell'entità del capitale sociale e del numero delle azioni e dell'attestazione di cui all'art. 2444 del Codice Civile, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa e nel rispetto della sua sostanza tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, ovvero fossero imposte o suggerite dal definitivo quadro normativo, il tutto con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno e con promessa fin d'ora di rata e valido;*
- e. definire e sottoscrivere ogni atto necessario al fine di dare corso all'aumento di capitale, compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni ai sensi della normative vigente ai fini dell'emissione delle azioni ordinarie, e del conseguente aumento di capitale, ivi inclusi la predisposizione, sottoscrizione e presentazione di ogni dichiarazione, atto, comunicato al mercato o documento richiesto dalle competenti Autorità, nonché la gestione dei rapporti con gli organi e le Autorità competenti e la richiesta e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie per il buon esito dell'operazione;*
- f. rendere esecutive, a norma di legge, le adottate deliberazioni, determinandone i tempi di attuazione, stabilire la data di emissione delle azioni, fissare, integrare e meglio precisare termini e modalità dell'emissione delle azioni, compresa la facoltà di determinare le modalità di sottoscrizione, ove non già stabilite dalla presente deliberazione o da delibere integrative;*
- g. predisporre, presentare, ricevere e sottoscrivere ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione deliberato, e sottoscrivere ogni atto, contratto, comunicazione o altro documento necessario e/o opportuno per il perfezionamento dell'operazione."*

* * * *

2 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione




All. "B" al n. 14841/9468 di rep.



RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SULLA CORRISPONDENZA AL VALORE DI MERCATO DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, QUARTO COMMA, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE

Al Consiglio di Amministrazione di
GVS SpA



1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione alla delega prevista dall'articolo 5, comma 5, dello statuto (di seguito, anche lo "Statuto") di GVS SpA (di seguito, anche "GVS" o la "Società") al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile avente ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società la relazione datata 2 dicembre 2024 (di seguito la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva detta operazione. Tale proposta prevede un aumento di capitale sociale, a pagamento, in forma scindibile (di seguito l'"Aumento di Capitale"), per un importo massimo di Euro 75 milioni da riservare in sottoscrizione a GVS Group Srl (di seguito, "GVS Group" o il "Socio"), mediante emissione di massime n° 17,5 milioni di azioni ordinarie prive di valore nominale, ovvero il minor numero di azioni come determinato dal rapporto tra Euro 75 milioni ed il prezzo che verrà identificato sulla base della metodologia successivamente descritta.

Il suddetto aumento di capitale sociale, in forza della delega conferita dall'articolo 5, comma 5, dello Statuto, è stato deliberato nel corso del Consiglio di Amministrazione di GVS del 2 dicembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere il parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni di GVS al valore di mercato delle azioni stesse, ovvero, nelle circostanze, sull'adeguatezza del criterio proposto dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale.

2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

Secondo quanto riportato nella Relazione degli Amministratori, l'Aumento di Capitale sarà realizzato tramite la conversione del finanziamento soci sottoscritto in data 8 marzo 2023 tra la Società e GVS Group.

PricewaterhouseCoopers SpA

Sede legale: Milano 20145 Piazza Tre Torri 2 Tel. 02 77851 Fax 02 7785240 Capitale Sociale Euro 6.890.000,00 i.v. C.F. e P.IVA e Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi 12979880155 Iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali - Altri Uffici: Ancona 60131 Via Sandro Totti 1 Tel. 071 2132311 - Bari 70122 Via Abate Gimma 72 Tel. 080 5640211 - Bergamo 24121 Largo Belotti 5 Tel. 035 229691 - Bologna 40124 Via Luigi Carlo Farini 12 Tel. 051 6186211 - Brescia 25121 Viale Duca d'Aosta 28 Tel. 030 3697501 - Catania 95129 Corso Italia 302 Tel. 095 7532311 - Firenze 50121 Viale Gramsci 15 Tel. 055 2482811 - Genova 16121 Piazza Piccapietra 9 Tel. 010 29041 - Napoli 80121 Via dei Mille 16 Tel. 081 36181 - Padova 35138 Via Vicenza 4 Tel. 049 873481 - Palermo 90141 Via Marchese Ugo 60 Tel. 091 349737 - Parma 43121 Viale Tanara 20/A Tel. 0521 275911 - Pescara 65127 Piazza Ettore Troilo 8 Tel. 085 4545711 - Roma 00154 Largo Fochetti 29 Tel. 06 570251 - Torino 10122 Corso Palestro 10 Tel. 011 556771 - Trento 38122 Viale della Costituzione 33 Tel. 0461 237004 - Treviso 31100 Viale Feliscento 90 Tel. 0422 696911 - Trieste 34125 Via Cesare Battisti 18 Tel. 040 3480781 - Udine 33100 Via Poscolle 43 Tel. 0432 25789 - Varese 21100 Via Albuzzi 43 Tel. 0332 285039 - Verona 37135 Via Francia 21/C Tel. 045 8263001 - Vicenza 36100 Piazza Pontelandolfo 9 Tel. 0444 393311



In tal senso, gli Amministratori comunicano che ad esito delle discussioni intercorse e subordinatamente all'adozione della delibera di Aumento di Capitale, il Socio ha manifestato il proprio impegno irrevocabile alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Nel contesto sopra delineato, gli Amministratori hanno ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, e recepita dall'articolo 5, comma 5, dello Statuto, deliberando, pertanto, un aumento di capitale in forma scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Come anticipato, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente della Società deve corrispondere al valore di mercato delle azioni stesse al momento dell'esecuzione e ciò deve essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Con riferimento al requisito della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato, così come richiesto dalla norma sopra richiamata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nelle circostanze, di deliberare non già la determinazione di un prezzo puntuale e finale di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, quanto piuttosto la determinazione di un criterio cui il Consiglio di Amministrazione stesso dovrà attenersi, in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale.

Pertanto, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'operazione sopra delineate, così come riferite dagli Amministratori e nel seguito riportate, il nostro parere viene espresso al fine di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione in ordine alla proposta di aumento di capitale in esame, esclusivamente in relazione all'adeguatezza del criterio utilizzato dagli Amministratori per individuare un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale.

La presente relazione indica, pertanto, il criterio proposto dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituita dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale criterio.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società, che esula dalle finalità dell'attività a noi richiesta.



4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie.

Più in particolare, abbiamo analizzato la seguente documentazione:

- Relazione degli Amministratori, datata e firmata 2 dicembre 2024. Segnaliamo che, ai fini delle nostre analisi, ci sono state fornite anche versioni in bozza di tale documento;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni GVS registrate su Euronext Milano dal primo giorno di quotazione al 29 novembre 2024 ed altre informazioni quali volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- Statuto vigente della Società, per le finalità di cui al presente lavoro.

Abbiamo, inoltre, ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dal legale rappresentante della Società in data 2 dicembre 2024, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

5. METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

5.1 Premessa

Come sopra anticipato, nell'operazione di Aumento di Capitale in esame il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ad un criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale, e non di stabilire in via definitiva, già in sede deliberativa, il relativo prezzo di emissione in modo puntuale e finale.

5.2 Il criterio individuato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione

Nell'illustrare la metodologia prescelta per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, gli Amministratori hanno preliminarmente rilevato che la formulazione dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile richiama il "valore di mercato" senza fornire al riguardo ulteriori indicazioni, anche temporali, e porta quindi a ritenere ammissibili molteplici criteri, anche fra loro differenti, da stabilirsi anche in funzione delle caratteristiche delle singole operazioni di aumento di capitale.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di doversi riferire a un dato che è, allo stato, condiviso anche in dottrina, vale a dire al prezzo delle azioni della Società emittente così come espresso nel relativo mercato regolamentato di quotazione.



Nella fattispecie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto ragionevole di poter individuare il prezzo di emissione delle nuove azioni come la media aritmetica dei prezzi delle azioni di GVS registrati nell'intervallo temporale che include le rilevazioni nei 10 giorni di negoziazione precedenti e nei 10 giorni di negoziazione successivi all'annuncio di una potenziale operazione straordinaria (di seguito anche l'“Annuncio”), contestuale altresì all'annuncio dell'Aumento di Capitale, ovvero il periodo compreso tra il 19 novembre 2024 ed il 16 dicembre 2024, estremi inclusi, che sostanzialmente corrisponde ad un orizzonte temporale di un mese.

Gli Amministratori precisano che tale criterio è stato adottato tenuto conto dell'esigenza di riflettere, nel calcolare la media, anche gli effetti dell'Annuncio e segnalano che tale orizzonte consente, a loro giudizio, di tenere conto in misura equa del prezzo di mercato rilevato sia prima sia dopo l'Annuncio, senza dover attendere un periodo prolungato per la determinazione del prezzo di emissione, che incrementerebbe l'incertezza e potenziali atteggiamenti speculativi ed opportunistici sul mercato dopo l'Annuncio.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, pertanto, ragionevole ed in linea con la dottrina sin qui espressasi sul tema considerare, nella fattispecie, la media aritmetica dei prezzi di borsa.

Gli Amministratori segnalano, inoltre, che in considerazione dell'attuale andamento ribassista del prezzo del titolo, la media calcolata su un orizzonte temporale di circa un mese possa essere ritenuta maggiormente rappresentativa di un valore di mercato, risultando le medie storiche calcolate su orizzonti temporali più ampi non allineate a quello che il mercato stesso è attualmente disposto a pagare per l'attuale quotazione delle azioni di GVS.

Gli Amministratori evidenziano, inoltre, che il criterio proposto per la determinazione del prezzo non prevede alcuno sconto, circostanza che, a parere degli Amministratori, costituisce un'ulteriore garanzia per i diritti dei soci terzi non destinatari dell'Aumento di Capitale, né alcun premio sul valore che verrà determinato.

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RISCONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori segnalano che per quanto concerne le eventuali difficoltà e limiti riscontrati nella valutazione del prezzo unitario di emissione delle nuove azioni, pur essendo il metodo delle quotazioni di borsa il più idoneo, a loro giudizio, a identificare il valore di mercato delle azioni di GVS, l'applicazione di tale metodo potrebbe individuare valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione.

7. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- lettura critica della Relazione degli Amministratori;



- lettura critica, per le finalità di cui al presente lavoro, dello Statuto vigente della Società;
- esame critico del criterio adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, onde riscontrarne il contenuto, nelle circostanze, ragionevole, motivato e non arbitrario e considerato gli elementi necessari ad accertare che tale criterio fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, a determinare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale;
- analisi dell'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni di GVS dal primo giorno di quotazione della Società al 29 novembre 2024 e rilevato altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, periodo temporale di riferimento, significatività dei prezzi di borsa considerati, tipologia di media usata, caratteristiche del flottante, volatilità del titolo;
- analisi dell'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni GVS successivamente ad annunci relativi ad operazioni straordinarie o pubblicazione dei risultati economico-finanziari;
- ricalcolo della media delle quotazioni del titolo nei diversi intervalli di 1, 3 e 6 mesi inclusa nella Relazione degli Amministratori.

8. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEL METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Con riferimento al presente incarico, si ricorda, come già precedentemente indicato, che la finalità del procedimento decisionale degli Amministratori consiste nell'identificazione del valore di mercato del prezzo di emissione relativo all'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile. La Relazione degli Amministratori riporta, al paragrafo 4, il processo logico seguito dagli Amministratori a tale fine.

A tal riguardo, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio adottato dagli Amministratori ai fini dell'individuazione, nelle circostanze, del prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale:

- la scelta degli Amministratori di sottoporre all'approvazione degli Azionisti non già la decisione in ordine ad un prezzo di emissione puntuale e finale, quanto la determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo medesimo, risulta in linea con la prassi di mercato ed anche con la dottrina che si è espressa sul punto nell'ambito di contesti similari, come rilevato anche dagli Amministratori;
- il riferimento ai corsi di borsa del titolo GVS appare coerente con la necessità di individuare un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al loro valore di mercato, trattandosi di una società con azioni quotate in un mercato regolamentato. A tal riguardo, segnaliamo che le quotazioni di borsa esprimono di regola, in un mercato efficiente, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e, conseguentemente, forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società a cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori nonché le aspettative degli stessi



circa l'andamento economico e finanziario della società. Tale valore costituisce un punto di riferimento tanto più significativo quando i volumi trattati ed i prezzi negoziati per le azioni sono il risultato di un numero sufficiente e continuativo di negoziazioni poste in essere da soggetti economici operanti sul mercato, in assenza di condizionamenti esterni e circostanze straordinarie con significativi effetti sull'andamento del titolo; in particolare, l'indicatore *bid-ask spread* determinato sul titolo GVS, definito come il differenziale tra prezzo massimo di acquisto e minimo di vendita di un titolo applicato da un intermediario, appare inferiore rispetto alla mediana delle società quotate su Borsa Italiana confermando, pertanto, un buon grado di liquidità delle azioni, e, di conseguenza, l'adeguatezza dell'utilizzo di una metodologia basata sull'andamento dei prezzi di borsa;

- la scelta degli Amministratori di utilizzare valori medi di mercato, che consente di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di borsa, appare conforme alle posizioni assunte dalla dottrina sin qui espressasi sul tema. Più in particolare, con riguardo all'ampiezza temporale dei prezzi di borsa da utilizzare come base per il calcolo della media, la scelta degli Amministratori di un periodo di tempo di 20 giorni di borsa aperta è sostanzialmente equivalente a una media calcolata su un orizzonte temporale di circa un mese. La media temporale di un mese risulta coerente con l'orientamento dottrinale e può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore di mercato delle azioni; l'utilizzo di un orizzonte temporale più ampio ai fini del calcolo della media potrebbe comportare la criticità di considerare valori e informazioni non sufficientemente aggiornati, non inclusivi degli impatti dell'Annuncio sul prezzo di borsa. Segnaliamo, inoltre, che l'inclusione, nell'intervallo considerato per il calcolo della media, di 10 giorni successivi all'Annuncio, può essere considerato ragionevole al fine di includere gli impatti dello stesso sul prezzo del titolo GVS riflettendo eventuali normalizzazioni dello stesso prezzo, così come peraltro riportato dagli Amministratori;
- il confronto tra medie aritmetiche e medie ponderate sui volumi scambiati di GVS prendendo in considerazione intervalli di 1, 3 e 6 mesi non evidenzia differenze significative per ciascun orizzonte temporale di riferimento. La scelta di una media aritmetica risulta pertanto non arbitraria nel contesto specifico, sulla base dell'andamento storico del prezzo di borsa del titolo GVS per gli orizzonti temporali analizzati.

9. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

Relativamente alle principali difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del presente incarico, si segnala quanto segue:

- (i) la proposta di Aumento di Capitale sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, ad oggi non ancora definito, al valore di mercato delle stesse, ma l'adeguatezza, sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio



proposto dagli Amministratori per la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale;

- (ii) le valutazioni basate sulle quotazioni di borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari e possono, pertanto, evidenziare, in particolare nel breve periodo, oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società; considerato che il prezzo di emissione delle azioni verrà determinato successivamente alla data della presente relazione, non si può escludere che possano intervenire circostanze non prevedibili, con eventuali effetti sul prezzo di emissione;
- (iii) si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti aspetti di rilievo:
- il criterio prescelto dagli Amministratori fa riferimento ad un intervallo futuro, limitato e circoscritto, espressamente evidenziato nella Relazione degli Amministratori, con conseguenti possibili effetti sulla determinazione dei corsi di borsa, e quindi del prezzo di emissione delle azioni, connessi all'utilizzo da parte del mercato delle informazioni in merito al criterio selezionato;
 - dalla Relazione degli Amministratori non si evince che siano previsti vincoli di indisponibilità temporale per i titoli di nuova emissione che saranno offerti in sottoscrizione, con godimento regolare, con conseguente piena facoltà del sottoscrittore di riallocare i suddetti titoli sul mercato.

10. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 9, riteniamo che la metodologia individuata dagli Amministratori sia adeguata, in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitraria, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale.

Bologna, 2 dicembre 2024

PricewaterhouseCoopers SpA

Giuseppe Ermocida
(Partner)



ALLEGATO “C” AL N. 17941/9769 DI REP.**STATUTO IN VIGORE DALL’AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI SUL
MERCATO TELEMATICO AZIONARIO GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.****STATUTO****DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA****1. Denominazione**

1.1 La società è denominata “GVS S.p.A.” (la “Società”).

2. Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, direttamente o indirettamente, delle seguenti attività:

- progettazione, fabbricazione e commercializzazione di componenti tecnici prevalentemente a fini di filtrazione, ma non solo, destinati ai settori medicale, automobilistico, dispositivi di protezione individuale, industriale e di largo consumo o comunque di qualunque settore simile o complementare a quelli indicati;
- stampaggio e l’assemblaggio di prodotti termoplastici;
- produzione di membrane per filtrazione;
- progettazione e costruzione di stampi;
- commercio all’ingrosso, l’importazione, l’esportazione di articoli relativi ai settori medicale, automobilistico, dispositivi di protezione individuale, industriale e di largo consumo o comunque di qualunque prodotto simile o complementare a quelli indicati.

La Società può inoltre (i) assumere, direttamente o indirettamente e comunque in via non principale, ulteriori interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società ed imprese industriali, commerciali o di servizi aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, senza fine di collocamento presso terzi e (ii) compiere, in via non principale e non nei confronti del pubblico, qualunque operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale, di rappresentanza o di commissione che sia ritenuta utile ed opportuna per il raggiungimento dell’oggetto sociale. Dette attività potranno essere esercitate sia in Italia che all’estero.

Quando particolari circostanze lo richiedessero l’organo amministrativo potrà disporre il rilascio di fideiussioni a favore di società partecipate.

3. Sede

3.1 La Società ha sede nel Comune di Zola Predosa.

3.2 L’organo amministrativo potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi amministrative, filiali, uffici, agenzie, rappresentanze, depositi, cantieri e stabilimenti in Italia ed all’estero, ovunque sarà giudicato necessario o utile per lo sviluppo degli affari sociali.

4. Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE – MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO - VERSAMENTI DEI SOCI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

5. Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- 5.2 Le azioni conferiscono agli aventi diritto tutti i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi riconosciuti nello statuto e dalla legge, sono indivisibili e sono liberamente trasferibili e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
- 5.3 La Società può emettere azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'articolo 2346 e dell'articolo 2349 Cod. Civ. e nel rispetto delle altre applicabili disposizioni di legge.
- 5.4 L'assemblea straordinaria del 3 maggio 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà fino al 3 maggio 2028 di aumentare il capitale sociale a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Performance Shares GVS 2023 - 2025", per massimi Euro 23.000,00 con emissione di massime 2.300.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, a un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni GVS alla data di esecuzione della presente delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal piano medesimo.
- 5.5 È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, fino al 13 marzo 2025, con esclusione del diritto di opzione:
- per un numero di azioni ordinarie non superiore al 20% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;
 - per un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
- 5.6 Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, in entrambi i casi al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.
- 5.7 In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria di cui al precedente comma 5, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 2 dicembre 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per

un importo massimo di Euro 75.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 17.500.000 azioni prive di valore nominale, ovvero il minor numero di azioni (arrotondato per difetto) come determinato dal rapporto tra Euro 75.000.000 ed il prezzo di emissione delle azioni determinato come la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni GVS S.p.A. dal 19 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, estremi inclusi, da eseguire entro il 23 dicembre 2024, restando inteso che ove lo stesso risultasse non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute e fermo restando che Euro 0,01 del prezzo di emissione saranno allocati a capitale ed il residuo a sovrapprezzo.

- 5.8 Laddove l'aumento di capitale non venisse sottoscritto entro il termine indicato, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per l'intero, mentre nel caso in cui l'aumento di capitale venisse sottoscritto in tutto o in parte, la suddetta delega resterà disponibile per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

6. Maggiorazione del diritto di voto

- 6.1 A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti.
- 6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:
- (a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
 - (b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra;
 - (c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.
- 6.3 La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.
- 6.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 6.8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (*ex lege* o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione.
- 6.5 Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte dell'azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto
- 6.6 In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 6.4 e 6.5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
- (a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

- (b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- 6.7 L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).
- 6.8 Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.
- 6.9 La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "**Azioni di Nuova Emissione**"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Preesistenti**"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.
- 6.10 Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul MTA, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 6.5.
- 6.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

7. **Versamenti dei Soci**

- 7.1 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle applicabili disposizioni anche di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero effettuare

finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta del risparmio tra il pubblico e attività finanziarie nei confronti del pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni normative in materia bancaria e creditizia.

- 7.2 Nel caso di assunzione di fondi dai soci con obbligo di rimborso (finanziamenti), l'organo amministrativo determinerà se il finanziamento sia fruttifero o meno di interessi. Il finanziamento potrà essere effettuato dai soci anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali nella Società.
- 7.3 In caso di versamenti dei soci in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale e ciò previa conforme decisione del competente organo sociale.

8. Recesso

- 8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi di legge ed è esercitato dai medesimi ai sensi di legge.
- 8.2 Il diritto di recesso non spetta con riferimento alle delibere riguardanti:
- (a) la proroga del termine; e
 - (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

9. Obbligazioni

- 9.1 La Società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrant, e altri titoli di debito.
- 9.2 All'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'Assemblea straordinaria degli azionisti in quanto compatibili.

ASSEMBLEA

10. Assemblea degli azionisti

- 10.1 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11. Modalità di convocazione dell'assemblea

- 11.1 Le assemblee sociali, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 11.3, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano o in un altro Stato membro dell'Unione Europea ogni qualvolta ciò si renda opportuno, ovvero quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.
- 11.2 In ogni caso, l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 154-ter del TUF e, comunque, di qualunque disposizione normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

11.3 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo (fisico o virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le ulteriori informazioni prescritte ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (senza indicazione di un luogo fisico).

11.4 L'Assemblea si tiene in un'unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, fermo restando il diritto di iscriversi nuovamente da parte dell'azionista che successivamente intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto

12. Diritto di intervento in assemblea

12.1 Il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono disciplinati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

12.2 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, a condizione che sia esercitato conformemente alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

12.3 La delega per l'intervento in Assemblea dovrà essere notificata alla Società secondo le procedure di volta in volta indicate, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento.

12.4 Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme - anche regolamentari - di volta in volta vigenti.

12.5 La Società può designare, per ciascuna Assemblea, un soggetto (il "**Rappresentante Designato**") al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno.

12.6 La Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al Rappresentante Designato con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti.

12.7 In tal caso, lo svolgimento dell'Assemblea può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, del Codice Civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

13. Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

13.1 L'assemblea può svolgersi, ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di

presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti sulle modalità di collegamento telematico.

13.2 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

14. Svolgimento dell'assemblea

14.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dall'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei presenti.

14.2 Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e regolare lo svolgimento dell'assemblea accertando i risultati delle votazioni.

14.3 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente.

14.4 Nei casi di legge o quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

15. Maggioranze - Verbalizzazione

15.1 Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

15.2 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.4 Tutte le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario o dal notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. Composizione - Durata in Carica

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9

(nove) membri, anche non soci, i quali durano in carica sino a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla normativa applicabile e in particolare dall'articolo 2382 Cod. Civ.

- 16.2 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.
- 16.3 Il Presidente:
- ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
 - presiede l'Assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

17. Elezione del Consiglio di Amministrazione

- 17.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 17.3 Ogni socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione.
- 17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 17.5 Fermo restando il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra generi, in ciascuna lista composta da più di cinque candidati almeno due soggetti devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente (gli "Amministratori Indipendenti"). La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
- 17.6 Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall’assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell’ordine numerico indicato nella lista;
 - (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la “**Lista di Minoranza**”) viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
- 17.7 In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, per due, per tre e così via a seconda del numero degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che abbia espresso il minor numero di candidature; in caso di più liste che abbiano già espresso lo stesso numero di candidature, e sempre a parità di quoziente, risulterà eletto il potenziale candidato più anziano di età. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata.
- 17.8 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa:
- (a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l’ordine progressivo;
 - (b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di Amministratori Indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un Amministratore Indipendente saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l’ordine progressivo.
- 17.9 Inoltre, qualora a esito delle modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell’unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.
- 17.10 Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell’equilibrio tra generi, l’assemblea integra la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- 17.11 In caso venga presentata una sola lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l’Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di

candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.

- 17.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 17.13 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

18. Revoca, Cessazione e Sostituzione degli Amministratori

18.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

- (a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

18.2 In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

18.3 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

18.4 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

18.5 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa, anche regolamentare – in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

19. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 19.3 e 19.7, è convocato anche fuori dal comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea, almeno ogni 3 (tre) mesi, nonché tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il consigliere più anziano

di età, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori o un sindaco, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

- 19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
- 19.3 La convocazione si effettua mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) della riunione così come del relativo ordine del giorno, da inviarsi a ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima; la comunicazione può essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo di ciascun dall'interessato, oppure con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (senza indicazione di un luogo fisico).
- 19.4 Anche in assenza di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si sia opposto alla trattazione degli argomenti da discutere.
- 19.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il comitato esecutivo, ove nominato, delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di un numero pari di consiglieri e di parità di voti, il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, laddove non presente, del presidente della relativa riunione consiliare, avrà prevalenza.
- 19.6 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali redatti, approvati e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario, e vengono trascritti sul libro sociale prescritto dalla legge.
- 19.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche svolgersi, ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. In tal caso, è necessario che:
- (a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (ovvero immediatamente dopo, ma in ogni caso non appena possibile e con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza), (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; o (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale gli intervenuti possano connettersi.

19.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

20. Poteri del Consiglio di Amministrazione

20.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto sociale riservano all'assemblea.

20.2 Ai sensi dell'articolo 2365 Cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione è altresì delegato all'adozione delle seguenti deliberazioni:

- (a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* Cod. Civ.;
- (b) l'istituzione e la soppressione - in Italia ed all'estero - di sedi secondarie;
- (c) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- (d) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (e) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- (f) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

La competenza del consiglio di amministrazione a deliberare sulle suddette materie non esclude la competenza dell'assemblea in ordine alle stesse.

20.3 Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri e/o ad un amministratore delegato; può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e nominare, su proposta dell'amministratore delegato, uno o più direttori generali.

20.4 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale – o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale – con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

20.5 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

21. Rappresentanza legale

21.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di giudizio, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

21.2 La rappresentanza sociale spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, agli altri amministratori muniti di deleghe ai sensi dell'art. 2381 Cod. Civ., ove nominati.

22. Compensi del Consiglio di Amministrazione

- 22.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. Inoltre l'assemblea potrà assegnare agli amministratori un compenso annuale e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto.
- 22.2 In alternativa, l'assemblea potrà anche, se così ritenuto opportuno, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, la cui ripartizione sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

23. Composizione del Collegio Sindacale

- 23.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
- 23.2 I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 23.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.
- 23.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

24. Presentazione delle Liste del Collegio Sindacale

- 24.1 I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 24.2 Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 24.3 Ogni socio, nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia

votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

- 24.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 24.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente.
- 24.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 24.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno tre candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 24.8 Le liste devono essere corredate:
- (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (b) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello statuto e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo statuto;
 - (d) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 24.9 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che

risultino collegati tra loro, si applicherà la normativa *pro tempore* vigente per le società con azioni quotate su mercati regolamentati.

- 24.10 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 24.11 Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

25. Elezione del Collegio Sindacale

25.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "**Lista di Minoranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo – che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale – e l'altro sindaco supplente.
- 25.2 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa. Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci abbia votato per un'altra lista l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale altra lista.
- 25.3 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- 25.4 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista e sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.
- 25.5 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 25.6 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

26. Cessazione e Sostituzione dei Sindaci

- 26.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade della carica.
- 26.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.3 Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- (a) qualora occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
 - (b) qualora, invece, occorra sostituire sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella Lista di Minoranza Sindaci, ovvero, in subordine, nella lista che abbia riportato il terzo numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.
- 26.5 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, l'Assemblea provvederà con a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
- 26.6 In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 26.7 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

27. Riunioni del Collegio Sindacale

- 27.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con comunicazione scritta da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il luogo (fisico o virtuale), il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.

27.2 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi, ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

28. Remunerazione e Rimborsi dei Sindaci

28.1 La retribuzione annuale dei sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE

29. Revisione legale

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

29.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

30. Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

30.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

30.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - UTILI

31. Esercizio Sociale

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio, completo del conto economico e della nota integrativa, nonché di tutti gli altri documenti e prospetti richiesti dalla legge.

32. Utili

32.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- (a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- (b) il residuo ai soci con delibera assembleare, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

32.2 Il pagamento dei dividendi va effettuato secondo le modalità e nei termini indicati dall'assemblea che approva la distribuzione degli stessi. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, si prescrivono a favore della Società.

PARTI CORRELATE

33. Parti Correlate

- 33.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.
- 33.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 33.3 Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite Società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.
- 33.4 Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

SCIoglimento

34. Scioglimento e Liquidazione

- 34.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il
Registro Imprese di BOLOGNA

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 4 dicembre 2024

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

